



AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE

CT 2755/2025

Avv.

TRIBUNALE DI FIRENZE

IV SEZIONE CIVILE

Dott.

(R.G. 4329 - 2025) Udienza del 15.10.2025

NOTE DI UDIENZA

Per

- **Il Ministero della Salute** in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Firenze
pec: presso i cui uffici è *ex lege* domiciliato;
 - **La Presidenza del Consiglio dei Ministri** , in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Firenze
pec: presso i cui uffici è *ex lege* domiciliato;
- resistenti

Contro

Sig.ra tramite la sua
procuratrice la signora con gli Avvocati **Filomena GALLO**
del foro di Roma pec:
Francesca RE del Foro di Roma - pec:
e **Angioletto CALANDRINI**, del Foro di
Benevento - pec - ricorrente

ANCHE IN CONTRADDITTORIO CON

L'Azienda USL in persona del legale rappresentante *pro tempore*

1. Con ordinanza *ex art. 213 c.p.c.* codesto Ecc.mo Tribunale richiedeva al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore della Sanità, al Consiglio Superiore di Sanità e all’Asl informazioni urgenti in merito all’esistenza di strumenti di autosomministrazione del farmaco letale, per persone con tetraparesi.

Al riguardo, in via preliminare, si rileva come **la Asl non abbia fornito riscontro alla richiesta del Giudice**, senza comunicare le ragioni del diniego. Ne deriva che mancano alcuni elementi per ritenere l’istruttoria esaurita.

Da quanto pervenuto, invece, da parte dell’Istituto Superiore della Sanità e del Ministero della Salute, emerge come in concreto siano reperibili sul mercato dispositivi di tecnologia assistiva per la comunicazione (ad esempio puntatori oculari o sistemi a soffio/aspirazione), classificati come ausili per la comunicazione e l’interazione uomo-macchina e che potrebbero in tale prospettiva essere combinati con dispositivi medici, consentendo l’attivazione di questi ultimi da parte della ricorrente.

Del resto, l’esistenza di dispositivi utilizzabili per l’autosomministrazione del farmaco per via endovenosa, in persone con tetraparesi, anche al di fuori dell’UE, appare provata dalla circostanza, rilevata nella stessa sentenza 132/2025 della Corte Costituzionale, adita nel presente giudizio da codesto Tribunale, laddove, nella parte finale del punto 4.1, afferma: “*In proposito, non può non ricordarsi che, nell’ordinanza con la quale la Corte di assise di Milano ha rimesso a questa Corte la questione poi decisa con la sentenza 242/2019, si dava atto che il suicidio, agevolato in quella occasione, era avvenuto in Svizzera, da parte di persona affetta da tetraplegia, mediante attivazione con la bocca di uno stantuffo, che aveva consentito l’infusione nelle sue vene del farmaco letale*”.

A ciò si aggiunga quanto reso noto dalla Giunta della Regione con PEC del 18/01/2022 in riscontro alla richiesta formulata dai difensori dei sig.ri:

– intervenienti nel giudizio di legittimità costituzionale – in cui si legge:

- che “*il dispositivo utilizzato per il suicidio medicalmente assistito per via endovenosa è certamente presente in Toscana in tutti gli ospedali*”;
- che la questione circa la compatibilità della strumentazione con il paziente è della “Azienda territorialmente competente” e che “l’eventuale acquisto di infusori per persone con difficoltà fisiche ad azionarli” spetta a ESTAR.

Documento acquisito agli atti del giudizio costituzionale e che qui si deposita.

Ciò detto in merito all’istruttoria, si evidenzia come sia la stessa Regione – nel documento sopra menzionato – ad affermare *apertis verbis* che la competenza alla predisposizione della strumentazione necessaria a consentire l’attivazione mediante puntatore della pompa infusionale sia propria della AUSL territorialmente competente e che l’acquisto della eventuale strumentazione mancante debba essere da esse rivolto alla centrale di committenza regionale ESTAR.

2. Da quanto sopra esposto, inoltre, deriva la conclamata e pacifica estraneità rispetto al presente giudizio delle Amministrazioni statali, per cui si insiste nell’eccezione espletata in comparsa di risposta, per difetto di legittimazione passiva.

In particolare, si rileva come nel presente giudizio la ricorrente miri a ottenere l’accertamento del diritto ad autodeterminarsi nelle scelte terapeutiche in materia di fine vita, che trova il proprio corrispettivo nell’obbligo di attuare la fase esecutiva della procedura di somministrazione del farmaco letale in modalità eteronoma e dunque da parte del personale sanitario, di cui è titolare la sola Regione e le articolazioni ASL territorialmente competenti.

Conseguentemente, la legittimazione passiva non spetta al Ministero della Salute e neppure alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, bensì spetta alla Regione attraverso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere territorialmente competenti (di cui agli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 502 del 1992).

D’altronde, non potrebbe essere diversamente, poiché i costi per l’approvvigionamento delle strumentazioni mediche e gli oneri derivanti dalla programmazione e dall’attuazione delle stesse gravano sulla Regione e ciò viepiù ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale 16/2025 (oggetto di giudizio costituzionale ma allo stato vigente in), che ha inteso disciplinare le “modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024”, ed ha all’uopo previsto una specifica norma finanziaria (art. 9).

Alla luce di tutto quanto sopra, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.

FIRENZE, 15.10.2025

L'AVVOCATO DISTRETTUALE

L'AVVOCATO DELLO STATO